



Benevento, 14/10/2015

Prot. n. 1057

Ai Signori Sindaci
dei Comuni
della Provincia di
BENEVENTO

Ai Responsabili Uffici
Tecnici
c/o Comuni della
Provincia di
BENEVENTO

e p.c. Alla Procura della
Repubblica
presso il Tribunale di
BENEVENTO

All'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Direzione Industria e Servizi
Piazza G. Verdi, 6/a
00198 ROMA

Oggetto: Competenze professionali geometri e geometri laureati: Parere CdS.
n. 2359/15.

Questo Collegio è venuto a conoscenza del comportamento di alcuni funzionari di Enti Pubblici, i quali mettono in dubbio le competenze dei geometri e geometri laureati alla luce del recente parere del Consiglio di Stato n. 2359/2015.

Da riscontri per vie brevi, si è accertato che tale comportamento sarebbe osservato, in conseguenza di circolari diramate da Ordini Professionali, o da iniziative di alcuni ingegneri e architetti della stessa categoria, che fondano la loro motivazione sulla interpretazione del parere del Consiglio di Stato sez. II^a, n. 2539/2015.

Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che le conclusioni risultano in stridente contrasto con uno dei fondamentali principi risultanti dallo stesso parere.

Infatti, il ripetuto parere, tra i due orientamenti di interpretazione restrittiva ed estensiva adottati dalla giurisprudenza, pone una nuova posizione nel ricercare un principio regolatore capace di sovrintendere all'esercizio delle competenze dei vari ordini professionali; con ciò escludendo in modo assoluto l'ipotesi che il geometra non abbia alcuna competenza in relazione alla progettazione di fabbricati le cui strutture comportino l'uso del cemento armato.

Il parere - confortato anche dall'avvenuta abrogazione del R.D. n. 2229/39 che riservava le competenze professionali in materia di cemento armato ad ingegneri ed architetti – esprime l'orientamento che il geometra è sempre competente per la



progettazione architettonica delle costruzioni civili comportanti l'uso del cemento armato, con il solo limite della modesta entità.

Lo stesso parere, nel rispondere ai due quesiti posti dalla Regione Toscana, esclude che l'orientamento sia di tipo unico per tutte le casistiche ed, al contrario, lascia ritenere che l'entità dell'opera sia valutata caso per caso con criteri di particolare rigore, configurando due ipotesi: 1) costruzione da realizzare in zona non a rischio sismico o a basso rischio sismico, in cui non può non essere mantenuta in capo al geometra la possibilità di procedere alla progettazione architettonica, direzione lavori, etc., di modeste costruzioni civili comportanti l'uso del c.a.; 2) modesta costruzione civile da realizzare in zona ad elevato rischio sismico – *non potendosi accettare nella sua assolutezza la tesi per la quale in tali zone l'edificazione con l'uso del c.a. escluda di per sé che la costruzione civile possa ritenersi modesta* - in cui l'attività di progettazione e direzione lavori incentrati sugli aspetti architettonici può essere affidata al geometra, mentre compete al tecnico in grado di eseguire i calcoli necessari e di valutare i pericoli per la pubblica incolumità, la progettazione e direzione lavori delle strutture da realizzare in cemento armato. In quest'ultimo caso, si ritiene che l'incarico sia affidato sin dall'inizio al tecnico in grado di eseguire i calcoli, per la parte di sua competenza e sotto la sua responsabilità.

La locuzione in relazione alla quale il parere si riferisce alla progettazione statica, nei casi in cui avrà prevalenza sulla progettazione architettonica, configura l'ipotesi che "capofila" della prestazione professionale non potrà che essere l'ingegnere o l'architetto, nel senso che la progettazione architettonica (svolta dal geometra) dovrà necessariamente conformarsi alle esigenze di dimensionamento strutturale (svolto dall'ingegnere o dall'architetto).

In relazione al concetto di "modesta costruzione civile", la cui indeterminatezza ha dato sempre luogo a incertezza, si richiama all'attenzione dell'ufficio la Delibera, ancora vigente, della Regione Campania, n. 3654 del 27/05/1994 di presa d'atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale Campania in data 4/10/1989 (n. 472/304/116/52), il quale sancisce che, anche nell'ambito delle zone classificate sismiche si possono, altresì, consentire a tecnici diplomati, per costruzioni di "modesta entità" secondo la legislazione vigente, tanto la redazione del progetto architettonico, quanto la direzione dei lavori di edifici con strutture intelaiate, sempre che il progetto stesso sia corredato di calcoli strutturali elaborati da un ingegnere o architetto, ed in presenza del collaudatore statico in corso d'opera previsto dalla L.R. Campania n. 9/83.

Il parere espresso dal Consiglio di Stato, per quanto autorevole, non può essere considerato come una novella legislativa che, entrando in vigore, trovi piena e generale applicazione, giustificando il cambiamento di comportamento da parte degli uffici in difformità da quello ordinariamente assunto sulla base della normativa vigente nella Regione Campania.

Si evidenzia, pertanto, che l'ufficio non è legittimato ad adottare, nei confronti dei geometri, un comportamento generalizzato ed aprioristico; infatti, ogni decisione



eventualmente adottata dalla P.A., che determini limitazioni agli ambiti di competenza ordinariamente ammessi, dovrà essere opportunamente e singolarmente motivata (ad esempio, l'intervento potrebbe riguardare modeste costruzioni civili che non presentano complessità strutturale e neppure pericolo per la pubblica incolumità, per le quali il geometra sarebbe, comunque, competente a progettare con l'uso del cemento armato).

Il comportamento dei responsabili del procedimento, ove dovesse determinare il ritardo o il rifiuto di atti dovuti d'ufficio, produrrebbe danni ingiusti a privati cittadini (richiedenti il provvedimento) con l'effetto di penalizzare gli appartenenti ad una categoria professionale a diretto vantaggio di altre delle quali risultano portatori di interessi corporativi nella loro qualità di iscritti.

Ritenendo, pertanto, che i principi contenuti nella bozza di Circolare n. 2 sono determinati da un'interpretazione eccessivamente restrittiva che comporta l'impedimento dello svolgimento di ogni attività, si invita l'amministrazione a rivedere i contenuti della stessa in relazione a quanto rappresentato.

Confermando lo spirito di collaborazione che contraddistingue, da sempre, i rapporti della categoria rappresentata da questo Collegio con le amministrazioni locali, si manifesta la piena disponibilità a collaborare al fine di scongiurare la pregiudizievole modificazione di comportamenti e di regole fino ad oggi seguiti per l'istruttoria delle pratiche finalizzate al rilascio dell'autorizzazione sismica, in mancanza di intervenute modifiche legislative; in mancanza questo Collegio, sarà costretto ad adottare provvedimenti necessari a tutela della categoria.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE
Geom. Mario Rinaldi